

STUDIO COMMERCIALE E TRIBUTARIO  
LORENZO BANDINELLI  
LUCA PACINI

ALBERTO DR AZZINI  
CONSULENTE DEL LAVORO  
CATERINA BRESCHI  
DOTT. IN SCIENZE ECON. BANCARIE  
CHIARA LOMBARDI  
DOTT. IN ECONOMIA AZIENDALE

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI  
REVISORI CONTABILI  
CONSULENZA DEL LAVORO  
VIA TRAVERSA FIORENTINA, 10 – 59100 PRATO

TEL. 0574 632577  
FAX 0574 632577 R.A.  
FAX 178 271 4242  
EMAIL [banpac@tiscali.it](mailto:banpac@tiscali.it)

C.F. E P.IVA 01905000970

**A tutti i Sigg.ri Clienti  
loro sedi**

*Circ. 029-06 Reverse charge in edilizia*

Prato, 10 Ottobre 2006

**APPLICABILE DAL 12/10/2006 IL REVERSE CHARGE PER L'IVA IN EDILIZIA**

Come già comunicato il DL 223/06 (Manovra Prodi) ha introdotto il cosiddetto meccanismo del reverse charge alle **prestazioni di servizi dipendenti da contratti di subappalto nel settore edile** rese "da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore".

Il suddetto meccanismo di reverse charge (o "inversione contabile") consiste nel rovesciamento dell'obbligo di applicazione dell'IVA. In tale modo debitore dell'Iva è il soggetto appaltatore anziché **l'impresa subappaltatrice**, la quale **dovrà emettere fattura senza addebitare l'Iva**.

Il DI 223/06 subordinava l'applicazione del reverse charge alla preventiva autorizzazione da parte dell'Unione Europea. Va tuttavia tenuto presente che per nuove disposizioni dell'Unione Europea la predetta autorizzazione non è più necessaria e pertanto il meccanismo del reverse charge è pienamente applicabile.

**A partire dalle fatture emesse dal 12.10.2006, quindi**

- ✓ il soggetto subappaltatore non addebita l'IVA in fattura, specificando che si tratta di "Fattura senza addebito dell'Iva ai sensi dell'art. 17, comma 6, Dpr 633/72".
- ✓ Prima della registrazione della fattura il soggetto appaltatore (o, a sua volta, subappaltatore) deve integrarla indicando l'aliquota e la relativa imposta. Inoltre la fattura deve essere annotata sia nel registro delle fatture emesse (ai fini della liquidazione dell'IVA a debito), sia nel registro degli acquisti (ai fini della detrazione dell'IVA a credito).

**Momento di effettuazione dell'operazione**

Le prestazioni di servizi si considerano rilevanti alla data del pagamento da parte del cliente; in caso di pagamento di acconti l'operazione assume rilevanza per l'ammontare incassato. Se anteriormente al pagamento è emessa la fattura, l'operazione si considera comunque rilevante alla data di emissione della fattura.

Gli adempimenti connessi con l'applicazione del reverse charge possono essere così schematizzati:

SOGGETTO SUBAPPALTATORE	➔	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>emette una fattura senza addebito dell'imposta</b>, specificando che l'operazione rientra nel disposto dell'art. 17, comma 6</li><li>- <b>annota la fattura nel registro delle fatture emesse</b></li></ul>
SOGGETTO APPALTATORE (soggetto IVA)	➔	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>integra la fattura ricevuta</b>, con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta</li><li>- <b>annota la fattura integrata nel registro delle fatture emesse</b> entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento</li><li>- <b>annota la fattura integrata anche nel registro degli acquisti</b></li></ul>

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali Saluti,

*Studio Bandinelli Pacini*